

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL'ATTORE, IL COMUNE DI GENOVA, L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA E IL TEATRO STABILE DI GENOVA

PREMESSO CHE

- il Museo Biblioteca dell'Attore (MBA) rappresenta, dall'anno della sua nascita nel 1966, con il proprio patrimonio museale, bibliotecario e archivistico specializzato, un Ente di assoluta rilevanza nel panorama nazionale ed anche a livello internazionale, quale punto di riferimento per gli studiosi e i cultori delle discipline relative allo spettacolo teatrale e cinematografico;
- la legge regionale 31.10.2006, n. 33 Testo unico in materia di cultura, all'art. 7, comma 4 testualmente recita:
“...In sede di prima applicazione della presente legge, si intendono iscritti di ufficio al Registro di cui al comma 1 (Registro delle Istituzioni di interesse regionale in cui sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la qualifica di Istituzioni di interesse regionale) :
... d) la Fondazione Civico Museo Biblioteca dell'Attore...”.
- l'MBA è stato dichiarato “Istituto culturale di interesse regionale” nel 1994;
- il Museo Biblioteca dell'Attore, trasferitosi di recente nella nuova e prestigiosa sede ubicata in Via del Seminario 10, si colloca all'interno di un innovativo e strategico, per la sua centralità, polo multi-biblioteca al servizio della città che favorisce il contesto ideale per il buon funzionamento della Biblioteca e dell'Archivio dell'Ente, incentivando inoltre la propria costituzionale attività museale;
- è necessario avviare una forma di collaborazione tra gli Enti interessati per lo svolgimento di attività di comune interesse, mirata anche al sostegno economico del Museo Biblioteca dell'Attore, al fine di avvalersi altresì delle attività e dei servizi ivi presenti.

CONSIDERATO CHE

- a) i soggetti firmatari convengono sulla necessità di rafforzare il coinvolgimento diretto con le istituzioni teatrali del territorio, con l'Università, con le scuole e le biblioteche, al fine di assicurare la conoscenza e favorire la promozione sotto il profilo culturale dell'attività svolta dalla Fondazione in questione;
- b) la Fondazione, nel panorama culturale della Città, dell'Area Metropolitana e dell'intera Regione rappresenta un punto di eccellenza nel raccontare la storia del cinema e del teatro e gli Enti firmatari si impegnano ad assicurare una maggiore visibilità, al fine di fare conoscere al maggior numero di persone interessate il valore culturale della Fondazione rappresentato in libri, riviste, oggettistica, scenografie, negativi fotografici, documenti archivistici, costumi ed altro materiale museale;
- c) il processo di rilancio e di valorizzazione della Fondazione è già in fase di avvio e si ispira a criteri di efficienza rispetto alle risorse impiegate in un contesto di collaborazione/integrazione con altri spazi e soggetti culturali della città e potrà ulteriormente rafforzarsi nel nuovo polo museale e multi-bibliotecario;

d) la Fondazione si rende disponibile a predisporre un piano di attività programmate che potrà essere concordato con gli Enti interessati, con particolare riferimento alle attività di studio dell'Università.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e i considerata alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. Gli Enti firmatari si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, a promuovere, sviluppare, sostenere e concordare opportunità ed iniziative di collaborazione nell'attività culturale, didattica e di ricerca ed in particolare:

- a sostenere il Museo Biblioteca dell'Attore secondo le modalità contenute nella presente convenzione e nelle ulteriori forme che ciascuno di essi riterrà opportuno decidere autonomamente, sia sul piano finanziario che organizzativo e promozionale, per tutta la durata della convenzione;

- a proseguire il percorso già avviato dalla Fondazione volto al rinnovamento, al rilancio e alla valorizzazione del Museo Biblioteca dell'Attore, compresi gli ambiti bibliotecario e archivistico-museale;

- a garantire un rapporto di collaborazione volto anche a supportare in modo sinergico, con competenze specifiche in capo agli Enti firmatari, modalità e procedure, finalizzate a concorrere al buon funzionamento del Museo Biblioteca dell'Attore.

Art. 3 - Obblighi di Comune, Università e Teatro Stabile

1. Il Comune di Genova, l'Università degli Studi di Genova e il Teatro Stabile di Genova si impegnano a sostenere il Museo Biblioteca dell'Attore nel rispetto della normativa vigente e delle disponibilità nei rispettivi bilanci di ciascun Ente, che dovranno essere verificate e confermate di anno in anno.

2. Il Comune di Genova e il Teatro Stabile si impegnano a versare i rispettivi importi di € 30.000,00 per il Comune e € 30.000,00 per il Teatro per l'anno 2016.

3. L'Università contribuirà, a titolo di ristoro delle spese sostenute dal Museo Biblioteca dell'Attore per i servizi resi alle strutture universitarie, con un importo forfetario pari a € 15.000 per il 2016. A fronte di tale erogazione MBA dovrà predisporre annualmente apposito rendiconto delle spese sostenute.

Art. 4 - Obblighi del Museo Biblioteca dell'Attore

1. Il Museo Biblioteca dell'Attore (MBA) dovrà garantire la prosecuzione dell'attività di consultazione, prevedendo un accurato monitoraggio delle presenze, differenziando la tipologia di

utenza tra studiosi e cultori. Inoltre dovranno essere incentivate tutte le iniziative rivolte alla città di Genova, alla Città Metropolitana e tutto il territorio regionale. Tali iniziative dovranno avere sostanzialmente un carattere di tipo educativo-didattico da una parte e informativo-divulgativo dall'altra, tenuto conto dell'aspetto culturale di tutte le attività. La programmazione annuale, a cura della Fondazione, dovrà essere preventivamente comunicata entro il mese di novembre di ogni anno e adeguatamente documentata a ciascuno degli Enti firmatari della presente convenzione, i quali potranno eventualmente richiedere chiarimenti oppure specifiche attività finalizzandole, come nel caso dell'Università, a percorsi di studio annuali da parte degli studenti, o ad altre forme di collaborazione nell'attività di didattica e di ricerca.

2. La Fondazione si impegna a rendicontare agli Enti firmatari al termine di ogni anno solare – entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo - l'andamento delle attività svolte, precisamente mediante l'inoltro di un report statistico contenente il numero di visitatori, secondo le modalità meglio descritte al precedente art. 2, nonché attraverso una breve relazione sulle attività culturali, espositive e gli eventi realizzati che dovrà riscontrare l'interesse dei partecipanti e la rispondenza sia a livello locale che nazionale di ogni singola iniziativa.

3. Resta salvo quanto previsto all'art. 3 con riferimento all'Università.

Art. 5 - Comitato di coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da un componente designato da ciascuna Parte al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2018 ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 8 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 9 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di ciascuna delle Parti assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati presso i locali degli altri Enti.

2. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Coperture assicurative

1. Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali a ciò destinati sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 11 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 12 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 5 pagine e viene redatto in n. 4 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986.

2. Tutte le spese alle quali darà luogo la predetta Convenzione e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri sono a carico del Museo Biblioteca dell'Attore, che vi si obbliga.


Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, il 15/6/15


Per il Comune di Genova
Il Direttore
Direzione cultura
Dott. Guido Gandino
(firmato digitalmente)

Per l'Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Prof. Paolo Comanducci
(firmato digitalmente)

Per il Teatro Stabile di Genova
Il Presidente
Prof. Gian Enzo Duci



Per il Museo Biblioteca dell'Attore
Il Presidente
Prof. Eugenio Pallestrini



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445²³ D.LGS 82/05
si ATTESTA che la presente copia, composta
di n. ³..... fogli, è conforme all'originale esibito
a - rilasciato da - depositato presso questa Università.
Genova, li 15/6/15.....



IL CAPO SETTORE

